

Del Re Giovanni, avvocato in Roma



Patrocinante in Cassazione, incaricato di Diritto Privato presso la LINK CAMPUS University of Malta, esperto in consorzi, società consortili, e loro funzionamento interno ed esterno, ci parla brevemente della questione, fortemente attuale, della partecipazione di tali figure giuridiche alle gare pubbliche per aggiudicazione appalti.

Com'è noto il **terzo correttivo** [D.Lgs. n. 152/2008] delle disposizioni dettate dal Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, non diversamente dai due che lo hanno preceduto [D.Lgs. n. 6/2007 e D.Lgs. n. 113/2007], rappresenta la terza fase di un processo di revisione tesa ad eliminare imprecisioni del testo originario, ad integrare il contenuto, e a realizzare un migliore coordinamento fra le disposizioni che, in prima lettura potrebbero risultare in contraddizione fra di loro e quindi fonte di equivoci. La maggiore caratterizzazione del terzo correttivo è il dichiarato riferimento alle osservazioni formulate dalla **Commissione Europea**

con la lettera di messa in mora n.2007/2329 e ai rilievi emergenti dalla **Corte di Giustizia CE 15.05.2008**. Le **innovazioni di particolare interesse** per gli operatori economici apportate dal D.Lgs. n.152/ 2008 sono relative, tra le altre, proprio ai consorzi. Invero, già nella norma in cui vengono individuati i "Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", di cui all'art.34 del Codice degli appalti, si sono posti problemi di compatibilità comunitaria. Per superare detti rilievi, proprio il terzo correttivo, ha aggiunto al comma 1° dell'art.34 la lettera f bis, che annovera tra i soggetti ammessi a partecipare alle gare anche "gli operatori economici, ai sensi dell'art. 3, co. 22, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi". L'altra rilevante innovazione apportata, in materia di consorzi, dal terzo correttivo è riferibile ai "**consorzi stabili**" di cui all'art. 36, Codice degli appalti. Il comma 5° dell'art.36 viene sostituito introducendo, in primo luogo, una precisazione secondo cui i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per **quali consorziati concorrono e solamente a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla medesima gara, in qualsiasi altra forma**. Il terzo correttivo è, poi, intervenuto, anche sulle c.d. "cause di esclusione", previste dall'art. 38 rubricato "requisiti di ordine generale", ossia quei requisiti soggettivi che tutti i concorrenti devono possedere per poter contrattare con la P.A. Nel caso di partecipazione ad una gara di appalto di un consorzio di imprese, il possesso dei requisiti generali di partecipazione dovrà essere verificato non solo in capo al consorzio, ma anche in capo alle consorziate designate esecutrici del servizio, dovendosi, invece, ritenere cumulabili in capo al consorzio i soli **requisiti di idoneità tecnica e finanziaria**. La giurisprudenza è unanime in tal senso.

STUDIO LEGALE AVV. GIOVANNI DEL RE

Via Orsini Virginio, 21 - 00192 ROMA

Tel. 06 321 112 35 - Fax 06 322 67 41 - www.studiolegaledelre.it